



Calzature - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

117 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	30/09/2014	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/10/2014	31/12/2018	1,5% ⁴	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	ad oggi	2% ⁴	Elemento retributivo nazionale	1,5% ⁵	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Dal 01/10/2014 è diventata operativa la copertura assicurativa per premorienza ed invalidità permanente di cui al verbale di accordo del 31 marzo 2014. Per ogni lavoratore iscritto al Fondo che versi il proprio contributo le aziende sono tenute a versare un contributo aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare pari allo 0,20% dell'ERN (elemento retributivo nazionale). Il suddetto contributo sarà integralmente destinato al finanziamento di una assicurazione per premorienza ed invalidità permanente.

⁵ Per i lavoratori a domicilio la contribuzione è pari al 2%, commisurata alla quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa.

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ⁰	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2018	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5% ³	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Per i lavoratori a domicilio la contribuzione è pari al 2%, commisurata alla quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ⁰	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2018	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5% ³	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Per i lavoratori a domicilio la contribuzione è pari al 2%, commisurata alla quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa.

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2018	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5% ³	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Per i lavoratori a domicilio la contribuzione è pari al 2%, commisurata alla quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa.

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale

01/01/2012	31/12/2018	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5% ³	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Per i lavoratori a domicilio la contribuzione è pari al 2%, commisurata alla quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa.

Opzioni quota lavoratore

PREVIMODA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti.

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	31/12/2006	Dall'1% al 3% per chi destina il 2% a titolo di q.ta TFR, fino all'11%, invece, per chi conferisce l'intero TFR		PREVIMODA
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti (fonte: PREVIMODA).

SOLIDARIETA' VENETO

Il lavoratore può versare un contributo più elevato, fino al doppio del TFR destinato al Fondo per gli iscritti dal 28/04/1993 al netto dei contributi a carico dell'azienda (fonte: SOLIDARIETA' VENETO).

Destinatari

PREVIMODA - COOPERLAVORO - FOPADIVA - SOLIDARIETA' VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire i lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato; part-time tempo indeterminato; tempo determinato pari o superiore ad 1 anno; formazione e lavoro; apprendistato. Possono iscriversi anche i lavoratori a domicilio. Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Dal 14/06/2010 i lavoratori a tempo determinato possono iscriversi al Fondo in caso di contratti della durata superiore a tre mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione mensile, compresa la quota di TFR, verrà calcolata sull'elemento retributivo nazionale (Ern = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PRODUCONO CALZATURE, PANTOFOLE E TOMAIE DI QUALSIASI GENERE E TIPO, PRODOTTE A MACCHINA, A MANO O MISTE, DALLE FABBRICHE DI CALZATURE DI GOMMA NON ANNESSE AGLI STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DELLA GOMMA, NONCHÉ DALLE FABBRICHE DI PARTI STACCATE, PER LA CONFEZIONE DI CALZATURE CHE NON RIENTRINO NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DI ALTRO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Indice:

27/04/2017 CCNL Testo definitivo
29/11/2013 CCNL Testo definitivo
29/11/2013 CCNL Ipotesi di accordo
14/06/2010 CCNL Testo definitivo
18/05/2004 CCNL Testo definitivo
12/03/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA Accordo tra le parti istitutive
27/04/2000 CCNL Testo definitivo
10/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
12/07/1995 CCNL Testo definitivo

27/04/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/4/2017, tra l'ASSOCALZATURIFICI ITALIANI e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, si è stato stipulato il presente CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché dalle fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il presente contratto decorre dall'1/4/2016 e scadrà per la parte economica che per la parte normativa il 31/12/2019.

Art. 15 Assemblee

Nell'ambito delle ore di assemblea viene riservata un'ora all'anno per l'illustrazione, a richiesta delle OO.SS.LL. firmatarie del presente CCNL, della previdenza integrativa. All'assemblea potrà partecipare, previa informazione all'azienda, un esperto dei sistemi previdenziali segnalato dalle OO.SS.LL.

Art. 26 Inquadramento unico dei lavoratori

[...]

- Dichiarazione a verbale n. 2 -

Le parti, In applicazione del Protocollo Aggiuntivo al CCNL 29/11/2013, convengono che è obbligo del datore di lavoro, limitatamente ai lavoratori neo assunti, consegnare loro in fase di assunzione Il materiale informativo relativo alla disciplina della Previdenza Integrativa - Previmoda.

CAPITOLO VI - Lavoro a domicilio

Art. 77 Disciplina del lavoro a domicilio

[...]

I - Previdenza complementare tramite adesione a Previmoda

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo Previmoda .

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a Previmoda :

fino al 13/10/2014, a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione, € 2,58. A partire dal 14/10/2014 la quota di partecipazione a carico dell'azienda passerà a € 2,58516.

A carico del lavoratore dovranno essere versate € 2,58 previa trattenuta all'atto dell'iscrizione .

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo Previmoda sarà così calcolata :

- la contribuzione corrente sarà costituita dall'1,5% (aumentata al 2% dall'1/1/2019) della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale , con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro .

- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28/4/1993 verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente.

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/4/1993 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto .

PROTOCOLLO 2 - Fondo di previdenza complementare "PREVIMODA"

Norme in vigore dal rinnovo del CCNL 27/4/2017

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,5% del minimo contrattuale, il contributo a carico dell'azienda sarà elevato al 2% del minimo contrattuale a far data dall' 1/1/2019.

29/11/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/11/2013 ,tra ASSOCALZATURIFICI ITALIANI e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, si è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro da valere su tutto il territorio nazionale, per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché dalle fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro contratto collettivo nazionale di lavoro .

Il presente contratto decorre dall'1/4/2013 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/3/2016.

CAPITOLO VI - Lavoro a domicilio

Art. 78 Disciplina del lavoro a domicilio

I - Previdenza complementare tramite adesione a Previmoda

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo Previmoda .

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a Previmoda :

fino al 13/10/2014, a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione, € 2,58. A partire dal 14/10/2014 la quota di partecipazione a carico dell'azienda passerà a € 2,58516.

A carico del lavoratore dovranno essere versate € 2,58 previa trattenuta all'atto dell'iscrizione .

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo Previmoda sarà così calcolata :

- la contribuzione corrente sarà costituita dall'1,5% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro .

- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28/4/1993 verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente.

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/4/1993 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto .

PARTE PROTOCOLLI

[...]

PROTOCOLLO 2 - Fondo di previdenza complementare "PREVIMODA"

Le parti prendono atto dell'avvenuta costituzione del Fondo "Fondo Pensione PREVIMODA", in forma abbreviata "PREVIMODA" (di seguito denominato "Fondo").

Il Fondo ha durata illimitata, salvo le ipotesi indicate all'art. 37 dello statuto del Fondo stesso.

Previdenza Complementare - Norme per calcolare la contribuzione

Le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue :

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sul minimo contrattuale afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul t.f.r. relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul t.f.r. relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28/4/1993, sarà calcolata nella misura pari al 2% del minimo contrattuale annuo (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

Norme in vigore dal 14/6/2010, CCNL 14/6/2010

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo PREVIMODA è elevato all'1,50% dall'1/1/2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da PREVIMODA.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari "una tantum";
- iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione .

Norme in vigore dal 25/3/2014

All'atto dell'adesione di ogni lavoratore al Fondo è prevista una quota di iscrizione di euro 10,00 così ripartita:

- € 5,00 a carico del lavoratore
- € 5,00 a carico dell'azienda

Tale modifica è valida solo per i nuovi iscritti al fondo

Norme in vigore dall'1/7/2014

Con decorrenza dall'1/7/2014, per ogni lavoratore iscritto al Fondo che versi il proprio contributo al Fondo di previdenza complementare le aziende sono tenute a versare un contributo aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare pari allo 0,20% dell'ERN (elemento retributivo nazionale).

Il suddetto contributo sarà integralmente destinato al finanziamento di una assicurazione per premorienza ed invalidità permanente nei termini di cui al verbale di accordo del 31 marzo 2014 il quale si allega al presente protocollo.

- Nota a verbale -

Le parti prendono atto che, alla data di stesura del presente CCNL, Previmoda non ha individuato un'offerta assicurativa in linea con le condizioni di cui al Verbale di accordo del 31/3/2014, con la conseguenza che il Fondo ha deciso di posticipare la decorrenza della polizza all'1/10/2014.

Ne consegue che i suddetti versamenti contributivi a carico delle aziende dovranno essere effettuati con decorrenza 1/10/2014.

Norme in vigore dalla data di sottoscrizione del protocollo allegato al rinnovo del CCNL 29/11/2013

a) Un'ora di assemblea retribuita, nell'ambito delle ore riservate contrattualmente alle assemblee, dovrà destinata ad informare i lavoratori sull'andamento del Fondo ;

b) Nel corso del triennio di validità del CCNL dovrà essere inviata ai lavoratori non iscritti al Fondo una comunicazione, con modalità definite tra le parti stipulanti il CCNL , finalizzata ad illustrare loro:

- l'attività del fondo;
- l'invito ad aderire allo stesso;
- la modulistica di adesione.

c) Otto ore di formazione dovranno essere garantite ai referenti del Fondo che le OO.SS.LL individueranno a livello aziendale utilizzando allo scopo prioritariamente i progetti formativi finanziati da Fondimpresa ed

eventualmente le ore residue della formazione professionale ;

d) come previsto dall'art. 20 del CCNL del 29/11/2013, all'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a consegnare al lavoratore copia del presente contratto di lavoro e dell'eventuale regolamento interno, nonché copia del materiale informativo relativo al Fondo Previmoda e alle modalità di iscrizione allo stesso, allegati al presente protocollo.

29/11/2013

Art. 78 Disciplina del lavoro a domicilio

[...]

l) Previdenza complementare tramite adesione a PREVIMODA

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare Fondo PREVIMODA.

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a PREVIMODA euro 2,58 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre euro 2,58 dovranno essere versate a carico dei lavoratori previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata :

- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28/4/1993, la contribuzione corrente sarà costituita dall'1,2% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro.

Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente .

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/4/1993 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto .

- Dichiarazione a verbale 2 -

Le parti si impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare - PREVIMODA - per i lavoratori a domicilio. In tal senso saranno chiesti incontri al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Protocollo aggiuntivo al CCNL 29/11/2013 - Previdenza integrativa

Le parti stipulanti il CCNL 29/11/2013 hanno convenuto per quanto riguarda la previdenza integrativa quanto segue:

1) Assocalzaturifici si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare assicurazione per premorienza e invalidità permanente calcolato sulla retribuzione base contrattuale, se anche le altre categorie aderenti a Previmoda dichiarano analoga disponibilità.

2) Si conviene sull'opportunità di effettuare 8 ore di formazione per i lavoratori individuati dalle OOSLL come referenti del Fondo a livello aziendale utilizzando prioritariamente i progetti formativi finanziati da Fondimpresa ed eventualmente le ore residue della formazione professionale .

3) Per i lavoratori neo assunti verrà inserito nell'art. 28 del CCNL l'obbligo di consegnare il materiale informativo fornito dal Fondo e la proposta iscrizione .

4) Nella fase di stesura del CCNL 29/11/2013 verrà inserita una parte specifica riguardante l'informazione sul Previmoda, da definire tra le parti stipulanti e Previmoda stessa .

5) Una volta nel triennio di durata del CCNL verrà indirizzata una comunicazione ai lavoratori non iscritti a Previmoda, con modalità definite tra le parti stipulanti il CCNL, illustrante l'attività del fondo, l'invito ad aderire, con il modello di adesione .

6) Le parti riconfermano la destinazione di un'ora di assemblea retribuita, nell'ambito delle ore destinate alle assemblee, per informare i lavoratori dell'andamento di Previmoda ,

14/06/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/6/2010, tra l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani), la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL); la Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

(FILCTEM-CGIL); la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA-UIL); si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2/7/2008 per i lavoratori addetti all'industria delle calzature. Il presente contratto decorre dall' 1/4/2010 al 31/3/2013.

Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 19/9/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato all'1,30% dall'1/1/2011, all'1,40% dall'1/1/2012, all'1,50% dall'1/1/2013. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall' 1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum ;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione .

18/05/2004

Previdenza complementare

Le parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Previmoda per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi.

Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Previmoda .

L) Previdenza complementare tramite adesione a Previmoda

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo Previmoda .

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a Previmoda lire 5.000 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre lire 5.000 dovranno essere versate a carico del lavoratore previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo Previmoda sarà così calcolata :

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28/4/1993, la contribuzione corrente sarà costituita dall'1% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro .

Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente .

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/4/1993 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto .

12/03/2002

Fondo PREVIMODA

I lavoratori eletti nell'assemblea del Fondo PREVIMODA hanno diritto - per la durata del relativo mandato - a una giornata di permesso retribuito in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dal 1° marzo 2002.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e sucedanei ;
- (ASSOGIOCATTOI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;

e

FILTA/CISL;
FILTEA/CGIL;
UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostante impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda .

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera .

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana .

27/04/2000

Capitolo VI - LAVORO A DOMICILIO

Art. 78 - Disciplina del lavoro a domicilio.

L) PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRAMITE ADESIONE A PREVIMODA:

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo Previmoda .

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a Previmoda lire 5.000 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre lire 5.000 dovranno essere versate a carico del lavoratore previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo Previmoda sarà così calcolata:

-Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28 Aprile 1993, la contribuzione corrente sarà costituita dall'1% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente .

-Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28 Aprile 1993 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto .

Protocollo 2

Fondo di previdenza complementare "PREVIMODA"

A fronte della richiesta delle Organizzazioni sindacali FILTA , FILTEA e UILTA di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, ANCI dichiara la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2) del rinnovo della parte economica biennale siglata il 10 settembre 1997.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre Associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio di amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dal 1° gennaio 2001.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio di amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle Associazioni firmatarie dell'atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Previdenza complementare - Norme per calcolare la contribuzione

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'accordo di rinnovo del 10 settembre 1997 della parte economica biennale del c.c.n.l. del settore tessile-abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue :

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sul minimo contrattuale afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;

- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;

- la contribuzione sul t.f.r. relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;

- la contribuzione sul t.f.r. relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata nella misura pari al 2% del minimo contrattuale annuo (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

10/09/1997

2. Previdenza complementare

Sarà costituito, unitamente alle Associazioni dell'area tessile/abbigliamento ed altri settori del sistema moda, un Fondo pensione nazionale con le seguenti modalità e condizioni :

a) Iscritti minimi - n. 50.000 lavoratori relativi a tutti i settori che aderiranno al Fondo .

b) Contributo avviamento - lire 5.000 per ogni lavoratore da versare al 1° luglio 1998 a carico delle imprese .

c) Quota iscrizione - lire 5.000 per ogni socio lavoratore da versare al momento dell'iscrizione .

d) Quota t.f.r. da versare al Fondo - 27% del t.f.r. maturando annuo calcolato sul minimo contrattuale .

e) Contributo - 1% del minimo contrattuale a carico azienda e 1% a carico lavoratore.

f) Decorrenza contribuzione complessiva - (d + e) non prima del 1° settembre 1999, ricorrendo la condizione di cui al punto a).

g) Soci del Fondo - lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione-lavoro, apprendistato e contratto a termine superiore ad un anno .

Resta inteso che eventuali interventi legislativi non dovranno comportare cumulo di oneri con quelli sopra indicati.

La valutazione dell'onere verrà effettuata nell'ambito del successivo rinnovo del c .c.n.l.

12/07/1995

Protocollo 12

Previdenza integrativa volontaria

ANCI e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil convergono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta di tre componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e tre componenti per le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione ;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia .

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia .

La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica.

L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi :

- volontarietà di adesione al Fondo ;
- adozione del sistema di contribuzione definita ;
- utilizzo del t.f.r. maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge ;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

Scambio di lettere

Le parti si danno atto che, laddove la legge in discussione in Parlamento non prescrivesse diversamente, il 2% della retribuzione annua complessiva sarà l'ammontare del t.r.f. maturando utilizzabile al momento dell'entrata in vigore del Fondo nazionale di previdenza integrativa .

L'utilizzo di ulteriori fondi di finanziamento, sempre previsti dal progetto di legge, potrà essere oggetto di negoziazione tra le parti.
